

Direttiva sull'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale

L'Intelligenza Artificiale dà inizio anche per la Pubblica Amministrazione ad una fase nuova, nella quale innovazione, qualità amministrativa e capacità di risposta possono trovare un elemento di forte evoluzione.

Proprio per questo il suo utilizzo richiede indicazioni chiare, responsabilità definite e garanzie adeguate, nel quadro normativo vigente.

La presente direttiva è adottata in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della Legge n. 132/2025, del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), delle Linee guida AgID per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, nonché nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, responsabilità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali.

L'obiettivo è definire un quadro operativo per l'adozione consapevole, conforme e strategica dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Ente, in coerenza con gli indirizzi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), del Piano Triennale per l'Informatica nella PA e con le linee evolutive dell'innovazione tecnologica nei servizi pubblici.

In particolare, si vogliono perseguire le seguenti finalità:

- garantire la conformità dei sistemi di IA ai requisiti di legge e alle norme tecniche applicabili;
- promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche affidabili, trasparenti e giuridicamente sostenibili;
- assicurare un uso etico, inclusivo e responsabile dell'IA nei servizi pubblici, coerente con i valori costituzionali e con il principio di buon andamento;
- prevenire rischi legati a bias, opacità decisionale, automatismi non controllabili o violazioni dei diritti fondamentali;
- favorire un approccio sistemico all'innovazione digitale, integrato nella programmazione strategica dell'Ente.

L'adozione, lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale da parte dell'Ente si fondano sui seguenti principi generali, coerenti con i valori costituzionali, con il principio di buon andamento e con il rispetto dei diritti fondamentali:

- **Centralità della persona e dei diritti fondamentali**

Ogni sistema di IA deve essere progettato, selezionato e utilizzato nel pieno rispetto della dignità umana, dell'autonomia individuale, della riservatezza, del diritto alla protezione dei dati personali e del

principio di non discriminazione.

- **Primato della decisione umana**

Nessuna decisione che produca effetti giuridici o incida significativamente su diritti, doveri o legittime aspettative dell'interessato può essere adottata da un sistema automatizzato senza un'adeguata supervisione, validazione e responsabilità umana.

- **Non discriminazione e giustizia algoritmica**

L'Ente adotta sistemi di IA orientati all'equità, alla non discriminazione e alla riduzione di pregiudizi o distorsioni algoritmiche, attraverso idonee misure tecniche, organizzative e di monitoraggio.

- **Trasparenza e partecipazione**

L'Ente garantisce ai cittadini il diritto di essere informati in modo comprensibile sull'uso di sistemi di IA e, nei limiti tecnici, sul loro funzionamento, promuovendo forme di coinvolgimento e consultazione nei casi di impatto significativo.

- **Responsabilità pubblica e controllo democratico**

Ogni adozione di sistemi di IA è accompagnata da un sistema di responsabilità chiaro, tracciabile e proporzionato, soggetto a verifiche periodiche, audit pubblici e rendicontazione istituzionale.

Come noto, il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la L. n.132, che costituisce la prima legge organica nazionale sull'intelligenza artificiale, non limitandosi a recepire i principi dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689), ma declinandoli nella specifica realtà dell'ordinamento italiano.

La finalità della Legge n. 132/2025, come enunciato nell'art. 1, è quella di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, *“in una dimensione antropocentrica”*, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, nel rispetto, secondo quanto previsto nel successivo art. 3, *“dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità”*.

La Legge n.132/2025 si occupa dei settori in cui la portata innovativa dell'intelligenza artificiale appare maggiormente significativa, tra cui quello della Pubblica Amministrazione, il cui uso viene disciplinato nell'art. 14.

Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di:

- incrementare l'efficienza della propria attività,
- ridurre i tempi di definizione dei procedimenti;
- aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

Il comma 2 dell'articolo 14 introduce un principio fondamentale del sistema delineato dalla legge, stabilendo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stato impiegato tale strumento.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottino misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

Il comma 4, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le pubbliche amministrazioni provvedano agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, sulla base delle motivazioni addotte, dei principi enunciati, delle norme richiamate, nonché degli artt. 97, 147 e 147 bis del TUEL, si formulano le seguenti

Disposizioni operative:

1. Attività consentite nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione.

Le attività per le quali potrà essere utilizzato il supporto dell'AI, previa valutazione di appropriatezza da parte del responsabile del procedimento, sono quelle meramente strumentali e non sostitutive, quali:

- ricognizione preliminare di fonti, atti, prassi e precedenti;
- predisposizione di schemi, minute e bozze non definitive;
- sintesi di documenti già noti all'ufficio;
- revisione linguistica, semplificazione, controllo di coerenza formale, uniformazione terminologica e miglioramento della leggibilità;
- supporto all'estrazione di dati da archivi o documenti, ove ciò avvenga nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati e previa verifica dell'esattezza;
- predisposizione di check list istruttorie e matrici di controllo.

L'utilizzo dell'AI è consentito esclusivamente come supporto strumentale e ausiliario all'attività umana, per cui restano sempre umani, personali e non delegabili:

- la valutazione istruttoria finale;
- l'assunzione della decisione amministrativa;
- la responsabilità del procedimento, della proposta, del parere e della sottoscrizione dell'atto;
- la verifica della legittimità, della regolarità tecnica e della coerenza motivazionale;
- il controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa.

L'output del sistema di AI non può essere utilizzata come fonte giuridica, fatto provato o motivazione autosufficiente in assenza di controllo umano puntuale, integrale e documentabile.

In nessun caso l'AI può sostituire il necessario apprezzamento giuridico-amministrativo del caso concreto, la comparazione degli interessi, la motivazione sostanziale

o la verifica della veridicità di fatti, presupposti e riferimenti normativi.

2. Attività non consentite.

L'AI non può essere utilizzata:

- per adottare o determinare in via automatizzata decisioni amministrative o disciplinari;
- per la gestione di procedimenti disciplinari, per la formulazione di contestazioni di addebito o per la proposta automatica di sanzioni;
- per trattare, immettere o elaborare dati appartenenti a categorie particolari, relativi alla salute, biometrici, genetici, giudiziari o comunque informazioni riservate, classificate o coperte da segreto;
- per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, monitoraggio occulto, geolocalizzazione impropria o sorveglianza algoritmica dei dipendenti;
- per profilare appartenenze, orientamenti o attività sindacali;
- per generare atti apparentemente completi e pronti per la firma senza revisione sostanziale, critica e nominativa del responsabile umano.

3. Trasparenza e tracciabilità dell'azione amministrativa.

Ai fini della trasparenza e della tracciabilità, in ogni determinazione e in ogni proposta di deliberazione per la cui istruttoria o redazione sia stato utilizzato, anche solo in parte, un sistema di AI, il responsabile del procedimento competente devE darne espressa evidenza nel testo dell'atto.

La dichiarazione deve essere chiara, sintetica e va inserita, di regola, nella parte motiva o in apposita clausola finale, con indicazione:

- del fatto che è stato utilizzato uno strumento di AI a fini meramente istruttori o redazionali;
- della tipologia di attività svolta con il supporto dell'AI;
- dell'avvenuta verifica umana integrale del contenuto;
- dell'assenza di delega decisionale al sistema.

A tal fine, si riporta una formula-tipo da inserire necessariamente negli atti quando l'utilizzo dell'AI abbia inciso sulla struttura del testo, sulla selezione dei contenuti, sulla sintesi di atti o documenti, sulla comparazione di fonti, sulla predisposizione di parti della motivazione o sulla rielaborazione di dati:

“Si dà atto che, nella fase istruttoria e/o redazionale, è stato utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale esclusivamente con funzioni ausiliarie di supporto tecnico-documentale e/o linguistico- redazionale. Il contenuto dell'atto, i riferimenti normativi, i presupposti di fatto, l'istruttoria, la motivazione e la decisione finale sono stati integralmente verificati e validati dal

dirigente/funzionario competente, che ne assume ogni relativa responsabilità.”

4. Riservatezza, protezione dei dati e sicurezza informatica.

L'utilizzo di sistemi di AI è ammesso solo nel rispetto del GDPR, del Codice privacy, del Codice dell'amministrazione digitale, delle misure di sicurezza ICT dell'Ente e delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

In ogni caso non possono essere inseriti in sistemi di AI ad accesso pubblico o generalista le seguenti categorie di dati:

- salute;
- biometrici o genetici;
- giudiziari;
- disciplinari;
- sindacali;
- segreti d'ufficio, informazioni sensibili di sicurezza, credenziali, chiavi di accesso o dati coperti da obblighi di riservatezza rafforzata.

I dati conferiti ai sistemi di AI devono essere necessari, pertinenti e minimizzati rispetto alla finalità perseguita e devono essere preferiti, ove disponibili, ambienti applicativi istituzionali, segregati, contrattualizzati e configurati in modo da evitare riuso improprio dei dati, trasferimenti non autorizzati, addestramento su dati dell'Ente o diffusione non controllata delle informazioni.

È obbligatoria, prima dell'uso, la pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati quando possibile e compatibile con la finalità.

Nei casi dubbi, l'ufficio procedente deve acquisire preventivamente il supporto del Responsabile Protezione Dati (RPD) e del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

In ogni caso, l'impiego dell'AI nell'Ente deve avvenire nel rispetto dei diritti dei dipendenti, con particolare riguardo al diritto a:

- a) dignità e riservatezza;
- b) protezione dei dati personali;
- c) non essere sottoposti a controlli a distanza o profilazioni non consentite;
- d) non discriminazione e alle pari opportunità;
- e) una valutazione e a decisioni organizzative non fondate su automatismi opachi;
- f) diritto alla formazione, all'aggiornamento professionale e alla comprensibilità dei sistemi utilizzati;
- g) salvaguardia delle garanzie proprie del procedimento disciplinare e degli altri procedimenti incidenti sulla sfera giuridica del lavoratore.

Nessun sistema di AI può essere utilizzato, direttamente o indirettamente, per desumere condizioni di salute, fragilità, idoneità psico-fisica, propensioni personali o altri elementi eccedenti rispetto alle finalità lecite e strettamente necessarie.

L'introduzione o l'utilizzo organizzato di sistemi di AI, che incidano sui processi di lavoro e sull'organizzazione degli uffici, deve avvenire nel pieno rispetto delle prerogative sindacali e delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai CCNL vigenti.

5. Supervisione umana e riserva di umanità.

Il responsabile del procedimento e, per i profili di rispettiva competenza, i soggetti chiamati a rendere pareri, sono tenuti a verificare in modo completo:

- l'esattezza dei dati e dei fatti;
- la correttezza dei riferimenti normativi, giurisprudenziali e contrattuali;
- la coerenza dell'iter logico-argomentativo;
- la congruità, specificità e sufficienza della motivazione;
- l'assenza di contenuti discriminatori, stereotipati, allucinatori o non verificati.

La sottoscrizione dell'atto attesta, ad ogni effetto, che la verifica del responsabile è stata effettivamente compiuta e, in ogni caso, l'uso dell'AI non costituisce esimente, né attenua le responsabilità disciplinari, contabili o da danno erariale eventualmente derivanti da errori, omissioni, violazioni di legge, lesioni di diritti o trattamenti illeciti di dati.

Oltre alla supervisione umana deve essere garantita anche la cd. riserva di umanità, quale principio giuridico-costituzionale di carattere generale e di più ampio respiro, applicabile anche ai meccanismi decisionali che si basano sul trattamento automatizzato, quando conducano a decisioni che incidano nella sfera giuridica delle persone destinatarie dell'atto.

Per ogni utile consultazione, la presente direttiva è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Prevenzione della corruzione*", nel link relativo alle "*Misure di prevenzione della corruzione - direttive e controlli*".

avv. Luca Vicinanza
Segretario Comunale



LUCA
VICINANZA
26.03.2026
10:27:43
GMT+01:00